

REGOLAMENTO (CE) N. 196/2001 DELLA COMMISSIONE

del 30 gennaio 2001

relativo al rilascio di titoli di esportazione di prodotti trasformati a base di ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1429/95 della Commissione, del 23 giugno 1995, recante modalità d'applicazione delle restituzioni all'esportazione nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli, ad eccezione di quelle concesse per gli zuccheri addizionati ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1007/97 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 1, considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 2302/2000 della Commissione ⁽³⁾, ha fissato i quantitativi per i quali possono essere chiesti titoli di esportazione con prefissazione della restituzione, diversi dai titoli chiesti nel quadro dell'aiuto alimentare.
- (2) L'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1429/95 ha fissato le condizioni alle quali la Commissione può adottare misure particolari intese ad evitare il superamento dei quantitativi per i quali possono essere chiesti titoli d'esportazione.
- (3) Tenuto conto delle informazioni di cui dispone oggi la Commissione, qualora venissero rilasciati senza restrizioni titoli di esportazione con prefissazione della restituzione, facendo seguito alle domande presentate dal 25 gennaio 2001, sarebbe superato il quantitativo di 293 t

di ciliegie candite, che figura nell'allegato del regolamento (CE) n. 2302/2000, maggiorato o ridotto in base ai quantitativi di cui all'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1429/95. È pertanto opportuno applicare un coefficiente di riduzione ai quantitativi richiesti il 25 gennaio 2001, e respingere le domande di titoli d'esportazione con prefissazione della restituzione, presentate dopo tale data, il cui rilascio dovrebbe avere luogo nel periodo corrente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I titoli d'esportazione con prefissazione della restituzione per le ciliegie candite, la cui domanda è stata presentata il 25 gennaio 2001, a norma dell'articolo 1 del regolamento (CE) n. 2302/2000 sono rilasciati nel limite del 94,5 % dei quantitativi richiesti.

Sono respinte le domande di titolo con prefissazione della restituzione per il prodotto di cui al primo comma presentate dopo il 25 gennaio 2001 e prima del 24 febbraio 2001.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 31 gennaio 2001.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 gennaio 2001.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 141 del 24.6.1995, pag. 28.

⁽²⁾ GU L 144 del 5.6.1997, pag. 16.

⁽³⁾ GU L 263 del 18.10.2000, pag. 8.